

[Home](#) | [Finanza Locale](#) | [Documenti](#) | [Circolari](#)

Circolare F.L. 7/2015

ALLE PREFETTURE - U.T.G
LORO SEDI

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA – SERV. DI PREFETTURA
AOSTA

OGGETTO: Certificazione dimostrativa della copertura tariffaria del costo di alcuni servizi per l'anno 2014 degli enti che presentano una situazione di deficitarietà strutturale nella tabella allegata al certificato al rendiconto dell'esercizio finanziario 2012.

Premessa

Con la presente circolare si forniscono istruzioni in merito all'applicazione della disciplina sulla deficitarietà strutturale degli enti locali e sugli adempimenti di competenza di codesti Uffici, sulla scorta di quelle già diramate negli scorsi anni.

1) Deficitarietà e modulistica relativa alle certificazioni

Com'è noto, gli enti locali che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie, nonché gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, sono tenuti a dimostrare annualmente, con apposita certificazione, l'avvenuta copertura al livello minimo dei costi complessivi di gestione di alcuni servizi. Il comma 3 dell'articolo 242 del TUEL prescrive che le norme sulla deficitarietà si applicano *a comuni, province e comunità montane*.

Inoltre, così come precisato nella circolare F.L. n. 14 del 2010, tale disciplina riguarda solo per esigenze conoscitive gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Circa la modulistica da utilizzare relativamente alla dimostrazione del rispetto della copertura del costo dei servizi dell'anno 2014, per gli enti deficiari nello stesso anno 2014 sulla base delle risultanze delle certificazioni di bilancio consuntivo 2012, la stessa è quella di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2012, adottato ai sensi dell'articolo 243, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie ordinaria n. 8 del 10 gennaio 2013.

Il testo di tale decreto è, altresì, visualizzabile sulle pagine internet di questa Direzione all'indirizzo (<http://finanzalocale.interno.it/circ/dec30-12.html>) e fissa, al **31 marzo 2015**, il termine per l'adempimento circa la dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l'anno 2014.

2) Acquisizione delle certificazioni da parte delle Prefetture-Utg

Ciascuna Prefettura-Utg vorrà, quindi, richiamare - fin d'ora - l'attenzione degli enti della rispettiva provincia, indicati nell'elenco allegato alla presente circolare, sugli adempimenti previsti dalla normativa sulla deficitarietà strutturale, le cui informazioni sono state estratte dalla banca dati delle certificazioni di bilancio di questa Direzione centrale alla data del 3 marzo 2015.

3) Le fattispecie che danno luogo a deficitarietà

Si rammenta che la condizione di deficitarietà e l'assoggettamento ai relativi controlli può derivare:

- dalla presenza nella apposita tabella, allegata al rendiconto della gestione, di parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficiari (art. 242, comma 1, TUEL in tema di *deficitarietà strutturale*);

- dal fatto che gli enti non hanno adempiuto alla presentazione del certificato del rendiconto del bilancio di cui all'articolo 161 del TUEL ai sensi dell'art. 243, comma 6 dello stesso tuoe (deficitarietà in via provvisoria).

Ad ogni modo, nell'allegato elenco, viene fornita precisazione circa la prima o la seconda fattispecie che dà luogo ai controlli. Viene, infatti, indicato se l'ente deficitario sia tale perché presenta parametri dei quali almeno la metà deficitari (*voce SI alla quarta colonna*), oppure perché non ha presentato il certificato del rendiconto (*voce No alla quarta colonna*).

L'informazione circa l'avvenuta presentazione o meno del certificato del rendiconto viene riportata anche per gli enti che hanno dichiarato lo stato di dissesto, ma è evidente che per tali enti ciò che assume rilevanza è la condizione connessa alla situazione di dissesto.

In ogni caso, la dimostrazione della copertura dei costi di gestione dei servizi concerne l'esercizio 2014 e interessa gli enti deficitari individuati sulla base della tabella allegata al certificato del rendiconto dell'anno 2012 - secondo quanto prescritto al secondo periodo del comma 1 del richiamato articolo 242 del TUEL - con la puntualizzazione che gli enti deficitari in via provvisoria sono tenuti alla certificazione sempreché permangano - al 31 marzo 2015 - le condizioni di inadempienza.

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'articolo 243 bis, comma 8, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 267 del 2000 sono assoggettati ai controlli in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, nonché alla copertura integrale dei costi della gestione del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto gli enti interessati dalla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. L'elenco di tali enti tenuti alla presentazione della certificazione in oggetto per l'anno 2014, sarà fornito con separata e successiva comunicazione.

4) *Applicazione delle sanzioni*

Come prescritto dal predetto decreto ministeriale del 20 dicembre 2012, l'irrogazione delle sanzioni per gli enti che - pur essendo a ciò tenuti in conseguenza della situazione di deficitarietà - risultano non aver rispettato i limiti minimi di copertura del costo dei servizi sulla base dell'apposita certificazione, è affidata alla competenza di codesti Uffici.

Analoga sanzione va applicata agli enti che allo scadere **del 31 marzo 2015**, non avendo ancora provveduto alla presentazione del certificato al rendiconto di bilancio con l'annessa tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, non risultano aver presentato la certificazione sulla copertura del costo di alcuni servizi previsti.

Pertanto si forniranno, con successiva nota, aggiornamenti sullo stato della presentazione delle certificazioni ai fini di dare un quadro definito al 31 marzo 2015. Nel frattempo, codesti Uffici avranno cura di sollecitare gli enti locali alla predetta presentazione e, per parte sua, questa Direzione centrale provvederà a rendere noto sulle pagine del proprio sito internet l'elenco degli enti che non risultino ancora aver presentato il certificato al rendiconto di gestione 2012.

Inoltre, si rammenta che gli enti dissestati sono soggetti all'obbligo certificativo senza, tuttavia, essere destinatari del relativo sistema sanzionatorio.

5) *Adempimenti delle Prefetture-Utg*

Ciascuna Prefettura-Utg avrà cura di acquisire le certificazioni indicate in oggetto dagli enti locali tenuti a tale trasmissione, come previsto all'articolo 3 del predetto decreto ministeriale 20 dicembre 2012, ed applicare le sanzioni con provvedimento della stessa Prefettura-Utg nei seguenti casi :

- se verrà riscontrata la mancata copertura minima del costo dei servizi;
- enti che, pur essendo tenuti a trasmettere la predetta certificazione dimostrativa sulla copertura minima del costo dei servizi, non vi provvedano entro il termine del 31 marzo 2015, scadenza prevista dal predetto decreto ministeriale del 20 dicembre 2012.

In ordine alla copertura minima del costo dei servizi, è utile rammentare che il comma 26 dell'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 ha escluso il servizio di illuminazione votiva dall'elenco dei servizi a domanda individuale, per cui i costi e le entrate di tale servizio non vanno inclusi nell'ambito dei servizi "*Trasporti funebri, pompe funebri ecc.*" di cui al punto 18 dei servizi relativi alla certificazione per la dimostrativa del costo dei servizi dell'anno 2014. Si ritiene al riguardo opportuno che la predetta normativa venga rammentata agli enti locali che sono tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa stessa.

Solo nel caso di applicazione della sanzione, andrà trasmessa alla scrivente Direzione centrale la seguente documentazione:

- un originale della certificazione prodotta dall'ente ed un originale del provvedimento di applicazione della sanzione;

- solo un originale del provvedimento di applicazione della sanzione, nel caso non venga trasmessa la certificazione.

Si prega di inoltrare la trasmissione di tale documentazione concernente la sanzione, oltre che con le ordinarie modalità, anche attraverso la casella di posta elettronica finloc@interno.it in modo da consentire a questa Direzione di effettuare una ricognizione di tutti i provvedimenti adottati in sede territoriale.

6) Disposizioni normative sulle sanzioni

La quantificazione della sanzione da applicare è fissata all'1 per cento del valore delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del TUEL del penultimo esercizio finanziario rispetto a quello nel quale viene rilevata l'inadempienza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 243 del TUEL. Pertanto, le sanzioni da applicare nel 2014, a seguito della rilevazione dell'inadempienza in tale anno, andranno calcolate con riferimento all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato al rendiconto dell'anno 2013 e, ove tale certificato non risulti presentato, al certificato dell'ultima annualità disponibile.

Si sottolinea anche che le comunità montane, pur rientrando fra gli enti locali cui si applicano gli adempimenti sulla deficiarietà strutturale, non sono assoggettate alla sanzione secondo il testo aggiornato del comma 5 dell'articolo 243.

7) Copertura del costo del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati

In aggiunta a quanto rappresentato, si ritiene utile rammentare alcuni aspetti concernenti la copertura del costo del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati. Al riguardo, l'art. 243, comma 2, lettera c) del TUEL stabilisce che il costo complessivo della gestione del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, deve risultare coperto, con la relativa tariffa, almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

Si confida nella consueta collaborazione e per eventuali esigenze si segnalano i seguenti referenti:

Dott. Carmine LaVita tel.uff. 06.465.47.931, e-mail carmine.lavita@interno.it

Sig.ra Rita Meniconi tel.uff. 06.465.47.933, e-mail rita.meniconi@interno.it

Roma, 5 marzo 2015

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)